

STATUTO
DEL COMUNE DI GABY

*Publicato sul 1° supplemento ordinario al bollettino ufficiale regionale n. 50 del 19.11.2002.
Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 21 del 14 settembre 2002*

INDICE

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 - Principi fondamentali
- Art. 2 - Territorio e sede
- Art. 3 - Finalità
- Art. 4 - Regolamenti

TITOLO II GLI ORGANI

- Art. 5 - Organi
- Art. 6 - Il Consiglio Comunale
- Art. 7 - Giunta Comunale
- Art. 8 - Il Sindaco
- Art. 9 - Il Vice Sindaco

TITOLO III ORDINAMENTO DEGLI UFFICI

- Art. 10 - Il Segretario
- Art. 11 - Uffici e personale

TITOLO IV I SERVIZI

- Art. 12 - I Servizi

TITOLO V PARTECIPAZIONE POPOLARE

- Art. 13 - Associazionismo
- Art. 14 - Partecipazione popolare
- Art. 15 - Commissioni speciali
- Art. 16 - Comitati di cooperazione
- Art. 17 - Assemblee consultive
- Art. 18 - Istanze, petizioni, proposte
- Art. 19 - Referendum
- Art. 20 - Procedure per i referendum
- Art. 21 - Difensore civico

TITOLO VI

- Art. 22 - Norma transitoria

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Principi fondamentali

1. Il Comune di GABY rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.
2. Il Comune ispira le proprie attività ai valori della Costituzione, ai principi autonomistici riconosciuti alla Regione Valle d'Aosta ed alle proprie locali tradizioni.
3. Il Comune di GABY si identifica con lo stemma ed il gonfalone riprodotti e descritti rispettivamente in allegati A e B al presente Statuto.
4. La fascia tricolore del Sindaco è completata con lo stemma comunale e con quello della Regione Autonoma Valle d'Aosta.
5. Le deliberazioni, i provvedimenti, gli atti e documenti del Comune possono essere redatti tanto in lingua italiana che in lingua francese.
6. Il Comune riconosce piena dignità sociale al dialetto franco-provenzale (patois) e garantisce nell'attività degli organi e degli uffici il libero uso orale del francese, dell'italiano e del patois.
7. Gli interventi nelle riunioni degli organi collegiali in patois sono tradotti in italiano o in francese su richiesta del Segretario, di un consigliere o di un Assessore.
8. Nella composizione della Giunta, nelle nomine dei componenti le commissioni e nelle nomine dei rappresentanti del Comune presso enti, organismi e commissioni, costituisce criterio di riferimento la condizione di parità tra uomini e donne.

Art. 2 Territorio e sede

1. Il territorio del Comune di GABY, esteso kmq. 32,5 comprende oltre al capoluogo (Chef-lieu), le seguenti frazioni e località:

Fraz. Zappegly	
Fraz. Pont De Trenta	Loc. Kiamourseyra
Fraz. Crusmato	Loc. Forvuill
Fraz. Bouri	Loc. Zeimalavilla
	Loc. Masounozi
Fraz. Gattinery	Loc. Riciarmeira
	Loc. Lihrla
	Fraz. Yair Desor
	Fraz. Tzendelab
	Fraz. Serta Desor
	Loc. Gaby Desor
Loc. Pro Du Tucco	Fraz. Serta Desout
Loc. Yair Desout	Fraz. Vourry
Loc. Moulin	Fraz. Rubin
Loc. Palatz	Fraz. Zuino

Loc. Gaby Desout	Fraz. Chanton Desor
Loc. Halperpein	Fraz. Chanton Desout
	Fraz. Niel
	Fraz. Gruba

2. Il palazzo civico, sede degli organi e uffici comunali, è sito in GABY Chef-lieu.
3. Gli uffici possono essere decentrati, per esigenze organizzative e per favorirne l'accesso.
4. Per particolari e motivate esigenze gli organi possono riunirsi in luoghi diversi dalla sede comunale, che può essere trasferita con deliberazione del Consiglio.

Art. 3 **Finalità**

1. Il Comune, nell'esercizio delle funzioni proprie, di quelle attribuite e di quelle delegate dallo Stato e dalla Regione, persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati, promuovendo la partecipazione dei cittadini e delle forze sociali, economiche e sindacali.
2. Tutti gli atti dell'Amministrazione sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di temporanea e motivata dichiarazione del Sindaco, che ne vieti l'esibizione in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese.
3. Gli uffici sono organizzati per favorire l'informazione sull'attività dell'Amministrazione e sulle prestazioni.
4. Il Comune adotta gli strumenti della programmazione, del coordinamento e della cooperazione, in particolare con gli altri comuni e la Comunità Montana, per realizzare le proprie finalità ed i propri programmi in coerenza con quelli della Regione e dello Stato, secondo il principio della sussidiarietà.
5. Il Comune favorisce gli interessi della comunità promuovendo ogni utile iniziativa particolarmente nei settori:
 - a) delle attività sociali, particolarmente a tutela dell'infanzia, della vecchiaia e dei soggetti meno protetti;
 - b) del turismo, estivo ed invernale;
 - c) dell'artigianato;
 - d) dell'agricoltura.
6. La salvaguardia dell'ambiente e la valorizzazione del territorio sono riconosciuti valori primari nel rispetto dei quali è promosso lo sviluppo economico.

Art. 4 Regolamenti

1. Il Comune di GABY approva, ai sensi della legge regionale 7 dicembre 1998 n. 54, i seguenti regolamenti:
 - a) sul funzionamento del Consiglio Comunale;
 - b) sull'uso del proprio gonfalone e del proprio stemma;
 - c) sul funzionamento degli uffici dei servizi e per l'esercizio delle proprie funzioni;
2. Il Comune approva inoltre i regolamenti previsti da altre leggi di settore e, nell'ambito della propria autonomia, può disciplinare mediante regolamento, materie oggetto di disciplina generale.
3. Il regolamento di cui al comma 1, lett. a) stabilisce le modalità per il funzionamento delle commissioni ordinarie la cui costituzione è decisa dal Consiglio Comunale.
4. Le norme per garantire il rispetto e l'attuazione della legge regionale 2 luglio 1999 n. 18 possono far parte del regolamento di cui al comma 1. lett. c).
5. Salvo che la legge non disponga specifico diverso procedimento, i regolamenti sono approvati dal Consiglio Comunale in prima seduta con la maggioranza assoluta dei componenti il collegio.
6. Qualora tale maggioranza non sia raggiunta, i regolamenti sono approvati a maggioranza dei votanti in successiva seduta convocata a distanza di non meno di quindici giorni, per la cui validità è necessaria la presenza della maggioranza dei consiglieri assegnati.
7. Il regolamento entra in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione all'albo pretorio da effettuare dopo l'esecutività della deliberazione che lo ha approvato.
8. Dell'avvenuta approvazione del regolamento è data pubblicità, oltretutto mediante la pubblicazione all'albo pretorio, con avviso pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione e con affissione di manifesti.

TITOLO II GLI ORGANI

Art. 5 Organi

1. Sono organi del Comune il Consiglio, la Giunta, il Sindaco ed il Vicesindaco.

Art. 6 Il Consiglio Comunale

1. Il Consiglio Comunale è l'organo di indirizzo e di controllo politico amministrativo.

2. L'elezione del Consiglio Comunale, la sua durata in carica, il numero dei consiglieri assegnati, la loro posizione giuridica, le cause di ineleggibilità, di incompatibilità e di decadenza sono regolati dalla legge.
3. Il funzionamento del Consiglio Comunale è disciplinato dal regolamento.
4. Il Consiglio Comunale è convocato dal Sindaco di propria iniziativa, oppure su richiesta di un quarto dei consiglieri assegnati o di un quinto dei cittadini iscritti nelle liste elettorali; la richiesta di convocazione deve essere motivata con l'indicazione del punto sul quale il Consiglio è chiamato a pronunciarsi.
5. Il Consiglio Comunale è presieduto dal Sindaco ed esercita le competenze sugli atti di cui all'art. 21, punto 1, della legge regionale 7 dicembre 1998 n. 54 ed inoltre:
 - a) sulla approvazione dei regolamenti;
 - b) sui criteri generali per la determinazione delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;
 - c) sull'individuazione delle forme di gestione dei servizi pubblici locali, nonché sull'approvazione degli statuti di aziende speciali e delle istituzioni;
 - d) sulla definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune;
 - e) sulla contrazione dei mutui, sulle spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, sugli acquisti e alienazioni immobiliari, sempreché tali funzioni non costituiscano attuazione di atti già approvati dal Consiglio Comunale e comunque non rientrino nell'ordinaria amministrazione;
 - f) sulla costituzione e nomina delle commissioni consiliari permanenti, delle commissioni speciali e dei Comitati di cooperazione.
6. Il Consiglio Comunale può avvalersi di commissioni consiliari composte da consiglieri comunali secondo criteri di proporzionalità, con riguardo ai gruppi consiliari; tali commissioni svolgono attività istruttoria, consultiva e propositiva sulle funzioni attribuite agli organi;
7. La competenza di cui all'art. 21, punto 1, lett. g) legge regionale 7 dicembre 1998 n. 54 (adozione dei piani territoriali ed urbanistici) si intende comprensiva degli atti di approvazione, quando questa sia attribuita al Comune.

Art. 7 Giunta Comunale

1. La Giunta Comunale è l'organo di governo generale ed esercita le competenze non riservate dalla legge e dal presente Statuto al Consiglio Comunale o al Sindaco.
2. Costituisce competenza della Giunta la nomina delle commissioni previste da legge, quando non si tratti di designare solo rappresentanze ma di provvedere alla loro costituzione.
3. La Giunta è composta dal Sindaco, che la presiede e la convoca, dal Vice Sindaco e da tre

Assessori, nominati dal Sindaco che ne dà comunicazione al Consiglio Comunale nella prima seduta dopo l'elezione, o, nel caso di sostituzioni, nella prima successiva seduta del consiglio.

4. Gli Assessori possono essere scelti e nominati sia tra Consiglieri Comunali che tra cittadini non facenti parte del Consiglio Comunale in possesso dei requisiti di eleggibilità e di compatibilità alla carica di consigliere.
5. Gli Assessori che non facciano parte del Consiglio Comunale partecipano alle relative sedute senza diritto di voto.
6. Le sedute della Giunta non sono pubbliche.
7. La Giunta delibera le modalità del proprio funzionamento.

Art. 8 Il Sindaco

1. Il Sindaco, organo responsabile dell'amministrazione del Comune, rappresenta l'ente, sovrintendente al funzionamento dei servizi e degli uffici ed all'esecuzione degli atti; determina di agire e di resistere in giudizio per conto e nell'interesse del Comune; sovrintende alle funzioni statali e regionali conferite al Comune ed esercita funzioni ad esso attribuite dalle leggi e dallo Statuto.
2. Il Sindaco può delegare, per competenze specifiche o per gruppi di materie, le proprie funzioni al Vice Sindaco ed ai singoli Assessori: la delega può essere data a tempo indeterminato o determinato.
3. Il Sindaco, anche nelle materie oggetto di delega, continua ad esercitare poteri di indirizzo e di controllo.
4. Oltre alle comunicazioni di legge, ove previste, agli atti di delega si dà pubblicità mediante loro affissione per il periodo di giorni quindici all'albo pretorio e mediante avviso affisso all'interno del Comune in luogo aperto al pubblico.
5. Il Sindaco nomina i rappresentanti del Comune presso enti, organismi, commissioni quando la nomina non sia espressamente riservata al Consiglio, nel rispetto degli indirizzi stabiliti dal Consiglio stesso; nomina inoltre l'organo di revisione economico-finanziaria ai sensi dell'art 8 della legge regionale 16.12.97 n. 40 e dell'art. 64 del regolamento regionale 3 febbraio 1999 n. 1.

Art. 9 Il Vice Sindaco

Il Vice Sindaco, di diritto Assessore comunale, assume tutte le funzioni attribuite al Sindaco nel caso di assenza o impedimento di questi, ed esercita le funzioni delegate ai sensi dell'art. 8.

TITOLO III ORDINAMENTO DEGLI UFFICI

Art. 10 Il Segretario

1. Il Segretario, il cui stato giuridico è disciplinato dalla legge, esercita le funzioni di responsabile del personale e dell'attività gestionale del Comune nel rispetto degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, delle determinazioni della Giunta e delle direttive del Sindaco, dal quale dipende funzionalmente.
2. Partecipa alle sedute degli organi elettivi collegiali e ne cura la verbalizzazione; può partecipare alle sedute delle commissioni.
3. Formula pareri ed esprime valutazioni di ordine tecnico giuridico al consiglio, alla giunta, al sindaco.
4. Esprime i necessari pareri sulle proposte di deliberazione.
5. Esercita le funzioni di coordinamento, controllo degli uffici e del personale.
6. Assume gli atti, anche a rilevanza esterna, quando non siano attribuiti alla competenza dei responsabili dei servizi.

Art. 11 Uffici e personale

1. L'ordinamento degli uffici e dei servizi è disciplinato da regolamento che deve garantire condizioni di massima flessibilità di strutture e personale.
2. Il regolamento si attiene ai seguenti principi:
 - a) gli uffici sono ripartiti in aree di competenza amministrativa, contabile e tecnica;
 - b) più aree possono essere accorpate in unico ufficio;
 - b) nel rispetto dei requisiti stabiliti dalla legge è riconosciuta ai responsabili degli uffici e servizi la competenza ad emanare gli atti a rilevanza esterna, in particolare i provvedimenti di concessione, autorizzazione o analoghi.

TITOLO IV I SERVIZI

Art. 12 I servizi

1. Il Comune provvede alla gestione dei servizi pubblici locali in una delle forme stabilite dall'art. 113 della legge regionale 7 dicembre 1998 n. 54.

2. Il Comune favorisce la gestione associata delle funzioni e dei servizi mediante delega alla Comunità Montana o mediante la costituzione di associazioni dei comuni o mediante le altre forme di collaborazione stabilite dalla legge.
3. Nella organizzazione dei servizi sociali il Comune valorizza le iniziative della cooperazione e del volontariato.

TITOLO V PARTECIPAZIONE POPOLARE

Art. 13 Associazionismo

1. Il Comune valorizza le libere forme associative promuovendone i rapporti con gli organi comunali e con gli uffici.
2. E' istituito un albo dell'associazionismo, al quale possono iscriversi le associazioni e le libere forme associative operanti nel Comune, indicando il settore di attività e le finalità perseguite, trasmettendo lo Statuto o altro documento programmatico e la composizione degli organi di rappresentanza.
3. I rappresentanti delle associazioni e delle altre libere forme associative iscritte all'albo possono ottenere il patrocinio del Comune per attività da loro organizzate, beneficiare dei contributi e degli incentivi nel rispetto dei criteri prefissati.
4. Le associazioni sono consultate sulle proposte di deliberazione a contenuto generale su questioni di loro specifico interesse.
5. La consultazione avviene in forma orale, mediante convocazione dei rappresentanti e con esito verbalizzato, o scritta con acquisizione di parere che deve essere reso entro trenta giorni dalla richiesta; l'esito della consultazione, non vincolante, è allegato agli atti preordinati alla proposta di deliberazione.

Art. 14 Partecipazione popolare

1. La partecipazione popolare si realizza attraverso:
 - a) la facoltà di nomina di cittadini e di rappresentanti di associazioni nelle commissioni speciali;
 - b) la costituzione di comitati di cooperazione per la gestione di servizi sociali;
 - c) l'assemblea consultiva;
 - d) le istanze, petizioni e proposte;
 - e) i referendum consultivi e propositivi.

Art. 15
Commissioni speciali

1. Le commissioni speciali sono costituite su specifici problemi e di esse possono far parte persone scelte dal Consiglio al di fuori del proprio seno, in quanto rappresentative degli interessi oggetto di esame o perché esperte della materia.
2. All'atto della costituzione il Consiglio definisce l'ambito di operatività della commissione, la composizione ed il termine per concludere i lavori.
3. Le Commissioni speciali hanno funzione consultiva e propositiva.

Art. 16
Comitati di cooperazione

1. Quando i servizi abbiano natura di particolare rilevanza sociale o assistenziale e non si reputi l'opportunità di formare un'istituzione, il Comune può provvedere alla nomina di un comitato di cooperazione composto da cittadini impegnati su problemi sociali, rappresentanti del volontariato e utenti.
2. Il comitato ha funzione consultiva e propositiva per i problemi connessi alla gestione del servizio al fine della migliore conduzione.
3. Il comitato è costituito con deliberazione del Consiglio Comunale che determinerà:
 - a) il numero dei componenti ed i soggetti designati a comporlo;
 - b) la durata;
 - c) le materie nelle quali occorre che gli organi decisionali acquisiscano preventivo parere;
 - d) le forme di partecipazione alla gestione del servizio;
 - e) le modalità attraverso le quali la commissione esercita attività propositiva.
4. Il Consiglio Comunale può deliberare che il comitato abbia natura mista, con partecipazione anche di amministratori.

Art. 17
Assemblee consultive

1. Il Consiglio Comunale può decidere di far convocare, su problemi di carattere generale, assemblee consultive dei cittadini.
2. Tali assemblee possono essere convocate anche su richiesta della Giunta.
3. Alle assemblee, convocate dal Sindaco possono intervenire i residenti nel Comune, o nella frazione o località interessata, e le persone presenti che dimostrino di essere titolari di interesse qualificato rispetto alla materia in discussione.
4. L'assemblea ha rilievo consultivo e propositivo.

5. Il regolamento di cui all'art. 4 stabilisce le modalità per la convocazione dell'assemblea, i criteri di verifica dei requisiti per intervenire e quelli per le votazioni.
6. L'istituzione, con il presente Statuto, di forme tipiche di partecipazione, non esclude quelle altre attività consultive che gli organi comunali o singoli Assessori o Consiglieri ritenessero opportuno organizzare, le cui risultanze, peraltro, rimangono estranee al procedimento amministrativo per la formazione degli atti.

Art. 18 **Istanze, petizioni, proposte**

1. I cittadini, le associazioni, i comitati, le consorzierie ed altre persone o enti che abbiano interesse qualificato possono rivolgere al Sindaco istanze o petizioni su specifici aspetti dell'attività amministrativa.
2. La risposta viene data dal Sindaco o dal Segretario, secondo la materia, entro trenta giorni dalla presentazione, se l'oggetto della richiesta riguarda solo informativa.
3. Qualora l'oggetto dell'istanza o petizione implichi valutazione da parte di organi collegiali, la risposta è data nel termine di giorni sessanta.
4. Un numero di elettori pari al 15% del corpo elettorale del Comune può presentare proposte per l'adozione di atti amministrativi che rientrino nelle competenze del Comune.
5. Le proposte debbono essere accompagnate da una relazione illustrativa.
6. I proponenti formulano la proposta e, previo riconoscimento a cura del Segretario comunale, provvedono al deposito presso la segreteria.
7. Il regolamento di cui all'art. 4, co. 1, lett. c) specifica le procedure e le forme per la presentazione delle istanze, petizioni e proposte e per la loro decisione, nonché le condizioni di irricevibilità.

Art. 19 **Referendum**

1. La Giunta Comunale, la maggioranza dei Consiglieri Comunali o il 30% degli elettori possono promuovere referendum consultivi e propositivi.
2. Non possono formare oggetto di referendum le materie inerenti:
 - a) elezioni, nomine, designazioni, revoche e decadenze;
 - b) personale del Comune;
 - c) tributi, bilanci, espropriazioni, appalti;
 - d) funzionamento del Consiglio Comunale;
 - e) in generale atti dovuti, anche nei loro contenuti, per effetto di legge e quelli nei quali l'attività amministrativa si esercita senza discrezionalità alcuna.

Art. 20
Procedure per i referendum

1. La proposta di referendum consultivo o propositivo ad iniziativa popolare deve essere espressa in modo chiaro, univoco ed intelligibile e deve contenere una sola domanda riferita alla materia oggetto del referendum.
2. Non possono essere indetti più di due referendum contemporaneamente.
3. La verifica sull'ammissibilità del quesito referendario, sulla sua chiarezza ed intellegibilità, sul numero e sulla regolarità delle sottoscrizioni dei soggetti proponenti è rimessa al Consiglio Comunale che delibera entro il termine di sessanta giorni da deposito della proposta referendaria.
4. I primi tre sottoscrittori della richiesta referendaria possono costituirsi in "comitato promotore" e svolgere, nei modi e secondo le procedure fissate dal regolamento, compiti di controllo e di collaborazione per l'espletamento delle procedure.
5. Il giudizio positivo di ammissione del referendum ne comporta l'indizione, da parte del Sindaco, entro i successivi novanta giorni.
6. Qualora nel periodo stabilito si abbia concomitanza con altre operazioni elettorali, il referendum è indetto entro i novanta giorni successivi.
7. Il referendum è considerato valido con la partecipazione di almeno la metà più uno dei cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune e si intende approvato con il voto favorevole della metà più uno dei votanti.
8. Il Consiglio Comunale deve esaminare e discutere i risultati del referendum consultivo nella prima seduta successiva alla proclamazione dei risultati della votazione e comunque entro due mesi dal suo svolgimento.
9. Le ulteriori norme che disciplinano le procedure di raccolta della proposta, indizione, svolgimento, controllo ed effetti dei referendum sono stabilite dal regolamento.

Art. 21
Difensore civico

1. Il Comune di GABY individua la figura del difensore civico unico in accordo con la Regione e gli altri enti locali della Comunità Montana.
2. Prerogative, mezzi e rapporti del difensore civico unico con gli organi del Comune sono disciplinati dall'accordo di cui al punto 1.

TITOLO VI

Art. 22
Norma transitoria

1. I regolamenti previsti dalla legge regionale 7 dicembre 1998 n. 54 e dallo Statuto sono

adottati entro un anno dall'entrata in vigore del presente Statuto.

2. Fino all'entrata in vigore dei regolamenti adeguati al presente Statuto continuano ad applicarsi gli artt. 7 (sedute consiliari), 8 (consiglieri e gruppi) dello Statuto approvato con deliberazione Consiglio Comunale del 11.10.1991, n.66 e relativi regolamenti di attuazione.
3. Fino all'approvazione della deliberazione della Giunta Comunale sulle modalità del proprio funzionamento continua ad applicarsi l'art. 12 (seduta della Giunta) dello Statuto approvato con deliberazione Consiglio Comunale del 11.10.1991, n.66.
4. Fino all'entrata in vigore dei regolamenti attuativi della legge regionale 7 dicembre 1998 n. 54 e del presente Statuto continuano ad applicarsi, per quanto compatibili, i vigenti regolamenti.